

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2020**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Illustra l'assessore Chabod

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui all'articolo 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) e dal Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto la Legge 208 del 28.12.2015;

Visto l'articolo 1 comma 14 della Legge 208 del 28.12.2015 di seguito riportato integralmente: *“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»; al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»; e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».*

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come*

definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'articolo 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinato altresì il Tributo Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.07.2014 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 22.12.2018, con la quale sono state confermate le aliquote per l'anno 2019;

Rilevato che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2020 sono dettagliatamente di seguito riportati:

MISSIONE	PROGRAMMA	Importo previsto anno 2020
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 30.150,00
TOTALE		€ 30.150,00

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e la detrazione relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2020, nella misura indicata nella parte dispositiva del presente provvedimento;

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2020 e relativo alle unità immobiliari censite in categoria catastale A1, A8 e relative pertinenze, ammonta ad € 3.000,00;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e detrazioni del 2020 come meglio indicate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

Assunti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e all' art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificati ed integrati dalla legge 213/2012;

Successivamente il Sindaco indice la votazione da rendere per alzata di mano ai fini dell'approvazione della proposta di deliberazione in via definitiva:

Presenti n. 11
Voti astenuti n. 2 (Arimondo e Sandretto)
Votanti n. 9
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 1 (Brunasso Cassinino)

Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di confermare per l'anno 2020, anche a seguito dell'approvazione dell'emendamento di cui alla premessa, le seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Casistica degli immobili	Aliquota (per mille)	Detrazione
Unità abitativa adibita ad abitazione principale categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7)	2,00	Nessuna detrazione
Altri fabbricati	0	
Fabbricato classificato nella categoria catastale D	0	
Area fabbricabile	0	
Terreni agricoli	ESENTI	

3. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni del Tributo Servizi Indivisibili (T.A.S.I.) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.
 4. di dichiarare, con successiva votazione:
Presenti n. 11
Voti astenuti n. 2 (Arimondo e Sandretto)
Votanti n. 9
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 1 (Brunasso Cassinino)
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
-

Letto, approvato e sottoscritto

Del che si è redatto il presente verbale e in data 04/01/2020 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Gabriele FRANCISCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott. Eugenio VITERBO
